

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

**CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE**

**III<sup>a</sup> SEZIONE**

**L.N.D. Comitato Interregionale**

**COMUNICATO UFFICIALE N. 300/CGF**

**(2012/2013)**

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale,  
nella riunione tenutasi in Roma del 13 giugno 2013,  
ha adottato le seguenti decisioni:

## **I COLLEGIO**

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Nicolò Schillaci, Avv. Alessandro Zampone – Componenti;  
Dr. Alessandro Capomassi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

**1 RICORSO U.S. AGROPOLI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 8 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALC. MARGIOTTA VINCENZO SEGUIDO GARA DI PLAY OUT, AGROPOLI/SAMBIASE DEL 26.5.2013** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 172 del 27 maggio 2013)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'U.S. Agropoli di Agropoli (Salerno). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

## **II COLLEGIO**

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Borgo, Avv. Nicolò Schillaci – Componenti; Dr. Alessandro Capomassi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

**2 RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA EX ART. 37, COMMA 7, C.G.S. S.S.D. TERRACINA CALCIO 1925 ARL AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. DI FRANCO LUCA SEGUIDO GARA CORREGGESE/TERRACINA DEL 9.6.2013** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 291 del 10.6.2013)

La C.G.F. respinge il ricorso con richiesta di procedimento d'urgenza come sopra proposto dal S.S.D. Terracina Calcio 1925 di Terracina (Latina). Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**3. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA EX ART. 37, COMMA 7, C.G.S. S.S.D. TERRACINA CALCIO 1925 ARL AVVERSO LA SANZIONE DELL'OBBLIGO DI DISPUTA DI UNA GARA A PORTE CHIUSE CON DECORRENZA IMMEDIATA SEGUITO GARA CORREGGESE/TERRACINA DEL 9.6.2013** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 291 del 10.6.2013)

La C.G.F. respinge il ricorso con richiesta di procedimento d'urgenza come sopra proposto dal S.S.D. Terracina Calcio 1925 di Terracina (Latina). Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Mario Sanino

**Publicato in Roma il 13 giugno 2013**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete